

1.4. Parti interessate

- (6) Nell'avviso di apertura, come successivamente modificato, la Commissione ha invitato le parti interessate a contattarla al fine di partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre informato espressamente il denunciante, gli altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori noti e le autorità della Russia, gli importatori, i fornitori e gli utilizzatori noti, gli operatori commerciali, nonché le associazioni notoriamente interessate dall'apertura dell'inchiesta, e li ha invitati a partecipare.
- (7) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. Diverse parti hanno chiesto un'audizione con la Commissione. La Commissione ha tenuto audizioni con il Consorzio Woodstock, UPM Plywood Oy, UPM Kymmene Otepää OÜ e il produttore russo UPM Kymmene Chudovo LLC.

1.5. Osservazioni sull'apertura

1.5.1. Inadeguatezza della versione consultabile

- (8) Diverse parti hanno sostenuto che il denunciante non aveva fornito sufficienti informazioni nella versione consultabile della sua denuncia.
- (9) La Commissione ha ritenuto che la versione della denuncia consultabile dalle parti interessate contenesse gli elementi di prova sufficienti e i riassunti non riservati delle informazioni altrimenti trattate come riservate per consentire alle parti interessate di esercitare il loro diritto di difesa nel corso del procedimento.

1.5.2. Mancanza di elementi di prova sull'esistenza del pregiudizio

- (10) Diverse parti hanno affermato che alcuni indicatori di pregiudizio, quali capacità produttiva, prezzi dell'Unione e consumo dell'Unione contenuti nella denuncia non suffragavano una risultanza di pregiudizio durante il periodo dell'inchiesta.
- (11) La Commissione ricorda che una risultanza prima facie dell'esistenza di un pregiudizio notevole necessaria per l'apertura di un'inchiesta richiede un esame anche dei fattori pertinenti indicati nel regolamento di base. Tuttavia l'articolo 5 del regolamento di base non richiede specificamente che tutti i fattori di pregiudizio elencati nell'articolo 3, paragrafo 5, indichino un deterioramento per considerare il pregiudizio notevole suffragato da sufficienti elementi di prova ai fini dell'apertura di un'inchiesta. L'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di base afferma piuttosto che la denuncia deve contenere le informazioni relativamente alle variazioni del volume delle importazioni asseritamente oggetto di dumping, al loro effetto sui prezzi del prodotto simile sul mercato dell'Unione e alla conseguente incidenza di tali importazioni sull'industria dell'Unione quale risulta dai fattori e dagli indicatori attinenti (non necessariamente tutti). La denuncia conteneva tali informazioni, che indicavano l'esistenza di un pregiudizio. La Commissione ha ritenuto pertanto che la denuncia contenesse elementi di prova sufficienti dell'esistenza del pregiudizio.

1.6. Campionamento

- (12) Nell'avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate in conformità dell'articolo 17 del regolamento di base.

1.6.1. Campionamento dei produttori dell'Unione

- (13) Nell'avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato a titolo provvisorio un campione di produttori dell'Unione. Il campione provvisorio era costituito da tre produttori dell'Unione situati in tre diversi Stati membri, che rappresentavano circa il 40 % della produzione totale stimata e il 35 % del volume totale stimato delle vendite nell'Unione del prodotto simile. I tre produttori dell'Unione sono stati selezionati in base al massimo volume della produzione e delle vendite nell'Unione del prodotto simile tra luglio 2019 e giugno 2020 che poteva essere adeguatamente esaminato, tenendo anche conto della distribuzione geografica. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio.

